



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3477/2023 R.G.

**Promossa da**

**Pes Federico**, nato a Cagliari il 4.5.1999 (c.f. PSE FRC 99E04 B354L), residente in Quartu Sant'Elena, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati Giampaolo Loy e Salvatore Moi, presso i quali è elettivamente domiciliato

**Ricorrente**

**Contro**

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** e il **Ministero della Salute**, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati

**Convenuti**

\*\*\*\*\*

La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse di parte ricorrente:** *"- voglia affermare il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dai convenuti per aver dichiarato fisicamente inidoneo il ricorrente ai fini dell'iscrizione nella 1° categoria della matricola della gente del mare;*



- voglia ordire **Sentenza a verbale (art. 127 ter opo) del 22/06/2026**

rimuoverne gli effetti, annullando i provvedimenti del 1° agosto e del 1° settembre 2023.

- voglia, eventualmente, disporre CTU, al fine di confermare la circostanza che il ricorrente è pienamente in possesso dei requisiti di idoneità fisica per l'accesso a tutti i posti di lavoro pubblico e privato.

- voglia inoltre condannare le amministrazioni convenute al risarcimento del danno, per le spese sostenute, in due occasioni per il trasferimento dall'attuale domicilio del ricorrente (Milano), nonché per il pregiudizio causato da ritardo nell'iscrizione nella matricola della gente di mare e conseguente perdita dell'opportunità di accedere ad un'occupazione retribuita, da liquidarsi, in via equitativa, in euro 10.000,00.

- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

**Nell'interesse di parte convenuta:** “si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia 1. In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA; 2. in subordine, sempre in via pregiudiziale, dichiarare la litispendenza ovvero, in subordine, la continenza, con ogni conseguenza di legge; 3. Ancora in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; 4. Nel merito respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, oltre che prescritta; 5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

\*\*\*\*\*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 3 novembre 2023 il signor Federico Pes ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.

1.1. A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.

Ai fini dell'iscrizione nella prima categoria delle matricole della gente di mare, egli aveva richiesto alla Capitaneria di Porto di Cagliari di essere



sottoposto ad **Sentenza a verbale (art. 127 ter opo) del 22/06/2026**

14.12.1933, n. 1773. Ciò in quanto il certificato d'idoneità è condizione per l'iscrizione ai relativi registri e per poter essere assunto come lavoratore subordinato per attività da svolgersi in ambito marittimo.

Pertanto, egli era stato sottoposto a visita medica presso la Capitaneria di Porto di Cagliari in data 1° agosto 2023. All'esito della predetta visita, il medico di porto lo aveva ritenuto *"non idoneo"* ad essere immatricolato tra la gente di mare ex art. 4 R.D.L n. 1773/1933.

La vista medica non aveva rilevato alcuno specifico impedimento psico-fisico, né stato morboso in capo al ricorrente, essendo stato il giudizio di inidoneità espresso esclusivamente sulla base di una norma – l'art. 4 dell'*Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria* di cui al R.D.L. n. 1773/1933 – che tra le predette infermità e imperfezioni fisiche annovera *"Il diabete zuccherino e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico"*.

Avverso tale decisione del medico di porto il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo, secondo quanto disposto dall'art. 2 del R.D.L n. 1773/1933, in seguito al quale, in data 1° settembre 2023, si era riunita la Commissione medica permanente di 1° grado della Capitaneria di Porto di Cagliari

La Commissione aveva rilevato che il ricorrente è affetto da diabete insulinodipendente dall'età di 15 anni ed effettua 4 somministrazioni giornaliere di insulina. Gli esami ematochimici (luglio 2023) rivelano: glicemia 170mg/dl; glicosuria 100 mg/dl; Emoglobina glicata (22.05.2023): 52 mmol/mol.

Nelle conclusioni, la Commissione aveva attestato che il ricorrente è affetto da diabete insulino-dipendente e, soltanto per tale ragione, lo aveva dichiarato non idoneo ad essere immatricolato tra la gente di mare, ai sensi del citato regio decreto – legge n. 1773/1933.

L'esito, in definitiva, non aveva riscontrato alcun deficit relativo



all'idoneità per svolgere attività lavorativa. **Sentenza a verbale (art. 127 ter) del 22/06/2026**

complicazione invalidante della malattia. L'accertamento sanitario, peraltro, non era stato diretto ad accertare la compatibilità dello stato di salute del ricorrente con l'attività che in concreto egli potrebbe essere chiamato a svolgere. Le risultanze, per altro verso, avevano evidenziato un quadro di gestione della malattia diabetica tra il buono e l'eccellente.

1.2. Tanto premesso, parte ricorrente ha sostenuto che la Capitaneria di Porto aveva posto in essere una condotta discriminatoria ai suoi danni, come tale contraria a quanto disposto dall'art. 2, lettera a), del D. Lgs. n. 216/2003 (di attuazione della direttiva Europea 2000/78 CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), in quanto il differente trattamento riservatogli era ascrivibile solo ed esclusivamente al suo handicap.

In altri termini, il medico di porto prima e la Commissione medica di 1° grado poi avevano ritenuto il ricorrente non idoneo ad essere iscritto nelle matricole della gente di mare unicamente in ragione del suo stato di handicap, ponendo così in essere una palese discriminazione diretta ai suoi danni.

Né si era in presenza della scriminante di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 218/2003 a mente della quale la discriminazione non sussiste ove la differenza di trattamento sia dovuta a caratteristiche connesse all'handicap (nel caso il diabete) *"qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima"*.

Nella fattispecie in esame né la natura dell'attività lavorativa, né il suo contesto erano stati presi in considerazione. Ciò anche perché l'accertamento sanitario non era richiesto per l'avvio ad una concreta attività lavorativa, ma semplicemente per ottenere il Libretto di navigazione, e cioè il documento che consente di lavorare a bordo di una nave con mansioni di *"personale di stato maggiore e di bassa forza"*.



Parte ricorrente ha poi sostenuto che la disposizione di cui all'art. 4 del citato elenco del R.D.L. n. 1773/1933 fosse da ritenersi tacitamente abrogata in seguito all'entrata in vigore della Legge 16.3.1987, n. 115, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito"*, palesemente ispirata ai diritti fondamentali della persona, che si era resa necessaria proprio per la diffusa presenza di ingiustificati pregiudizi e prassi gravemente discriminatorie nei confronti delle persone diabetiche in materia di accesso al lavoro.

Ha quindi richiamato il disposto dell'art. 8 di tale legge, secondo il quale *"La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali"*.

Per effetto della citata disposizione, non è più consentito dichiarare inidonea al lavoro nessuna persona per il solo fatto di essere affetta dalla malattia diabetica, potendo semmai l'esclusione di una persona diabetica dall'accesso al lavoro essere giustificata solo nel caso che si tratti di attività per le quali siano richiesti *"specifici e particolari requisiti attitudinali"*, ovvero sia che si tratti di attività che la singola persona diabetica, a causa della malattia, non sarebbe in grado di svolgere.

Tale ipotesi non sussisteva nel caso di specie, anche alla luce dei notevoli progressi intervenuti nel trattamento e nella cura delle patologie diabetiche.

**1.3.** Parte ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento del danno, derivante dall'esborso delle spese sostenute, in due occasioni per il trasferimento dal suo domicilio (ovvero da Milano a Cagliari), nonché per il pregiudizio causato dal ritardo nell'iscrizione nelle matricole della



gente di mare. Contro tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per un'occupazione retribuita.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Salute hanno resistito in giudizio, richiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

2.1. In via pregiudiziale, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.

A sostegno di tale eccezione hanno osservato come le censure di controparte avessero ad oggetto il procedimento amministrativo diretto ad accertare la sua idoneità fisica ai fini dell'iscrizione nella 1° categoria delle matricole della gente di mare, ragion per cui, ad avviso delle Amministrazioni convenute, la posizione di cui controparte è titolare è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

2.2. In subordine, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spettando tale legittimazione soltanto in capo al Ministero della Salute, dal momento che il giudizio di inidoneità, avverso il quale il ricorrente aveva espresso le sue doglianze, era stato emesso dalla Commissione medica permanente di 1° grado, organo facente capo a tale Ministero.

2.3. Ancora in via preliminare, hanno eccepito la litispendenza o, in subordine, la continenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., avendo controparte proposto analogo ricorso dinanzi al T.A.R. Sardegna (notificato in data 20 ottobre 2023 ed iscritto a ruolo con il numero 823/2023).

2.4. Sempre in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, mediante il quale controparte aveva ritenuto di poter censurare espressioni di discrezionalità tecnica, basate su cognizioni medico-specialistiche, sindacabili in sede giurisdizionale soltanto nei limiti dell'irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti, profili del tutto assenti nel caso di specie.

2.5. Nel merito, hanno rilevato l'infondatezza del ricorso, sul rilievo per cui la disposizione normativa di cui al citato art. 4 dell'elenco del



peculiarità del lavoro marittimo e della vita di bordo, particolarmente usurante.

I convenuti hanno quindi richiamato la L. n. 1602/1962, che all'art. 1 chiarisce e specifica che le patologie in essere non devono essere tali da poter essere aggravate dalla vita di bordo (o tali da rendere il soggetto inadatto al servizio) e che non devono costituire pericolo per sé e per gli altri membri dell'equipaggio.

Ai sensi dell'art. 2 della citata legge, inoltre, coloro i quali necessitano di particolari diete o terapie, allo scopo di evitare l'aggravarsi della patologia da cui sono affetti, sono incompatibili con il regolare servizio a bordo. Tale fattispecie può verificarsi, ad esempio, in presenza di farmaci che abbiano una particolare modalità di conservazione o di somministrazione o laddove il regime dietetico imponga l'assunzione di determinati alimenti o l'esclusione di altri, quando tali condizioni non possano essere garantite in navigazione.

Secondo i convenuti, pertanto, il lavoro marittimo deve essere considerato a pieno titolo tra le eccezioni previste dal D. Lgs. n. 216/2003 richiamato da controparte, essendo caratterizzato da diversi elementi che lo rendono profondamente diverso da qualsiasi altro lavoro che si possa svolgere sulla terraferma.

Con specifico riguardo al diabete insulino-dipendente, hanno osservato come la terapia stessa fosse incompatibile con la vita di bordo, sia per la necessità di avere garantite in ogni momento adeguate scorte di farmaco in qualunque punto del globo terracqueo (si pensi, ad esempio, alla nave ferma per problemi tecnici nel mezzo dell'Oceano Pacifico per un tempo indefinito; o ancora, ad una nave sequestrata da pirati), sia per la gestione della terapia (crisi ipoglicemica a rischio di vita per errato dosaggio che potrebbe mettere a repentaglio anche gli altri membri dell'equipaggio, anche a seconda del ruolo ricoperto).

Anche nel caso di un microinfusore, questo potrebbe essere



A ciò si aggiungano le necessità di sottoporsi a regolari visite diabetologiche, a seguire un regolare corretto regime dietetico e la corretta attività fisica, che non possono essere garantite compatibilmente con i servizi della navigazione.

Per quanto concerneva la domanda risarcitoria, i convenuti hanno osservato come, per le ragioni esposte, non sussistessero i presupposti di fatto e normativi per l'accoglimento della medesima. Hanno inoltre contestato la sussistenza e l'entità dei danni lamentati e la loro ascrivibilità a fatto e colpa dell'Amministrazione.

3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, nonché mediante c.t.u. medico – legale.

In seguito al deposito della relazione di c.t.u., all'udienza del 16.6.2026, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata tenuta in decisione.

\*\*\*\*\*

4. Si esaminano le eccezioni sollevate in via pregiudiziale e preliminare dal Ministero convenuto.

Tali eccezioni sono tutte infondate.

4.1. Per quanto concerne il difetto di giurisdizione, è consolidato il principio, più volte espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale appartiene al Giudice Ordinario la giurisdizione sulla controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la Pubblica Amministrazione eserciti un'attività vincolata.

Tale ipotesi si verifica allorché la situazione di diritto soggettivo rivendicata non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente dalla legge (v., ad esempio, l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 28429 del 29.9.2022).

Ad avviso di questo giudice, tale ipotesi si verifica anche nel caso di specie, in quanto gli accertamenti di carattere sanitario che vengono in



rilievo nel presente giudizio, finalizzati ad accertare l'idoneità **RG n. 3477/2023**  
servizi della navigazione a bordo di navi mercantili, sono espressi da **Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/06/2026**  
organi (medico e Commissione permanente di 1° grado) che non hanno  
poteri autoritativi e i cui giudizi esprimono discrezionalità tecnica, non  
amministrativa.

Ed infatti, una volta accertata la ricorrenza dell'idoneità fisica,  
l'Amministrazione non può negare, discrezionalmente, l'iscrizione del  
richiedente nelle matricole della gente di mare di 1° categoria.

Quanto sopra esposto trova conferma in una recente pronuncia delle  
Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale è devoluta alla  
giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto la  
domanda risarcitoria per l'omessa iscrizione negli elenchi del personale  
disponibile all'imbarco, secondo la disciplina concernente il  
funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, perché  
quest'ultima - riservando all'ufficio gestore del collocamento un'attività  
meramente accertativa, di contenuto vincolato, della sussistenza di  
determinati requisiti ai fini dell'iscrizione - non consente di configurare  
alcuna discrezionalità e, tantomeno, lo svolgimento di attività finalizzata  
in via diretta alla tutela dell'interesse pubblico, con la conseguenza che la  
posizione del privato ha la consistenza di diritto soggettivo,  
particolarmente qualificato per attenersi a valori primari  
costituzionalmente garantiti (ordinanza n. 3735 del 9.2.2024).

**4.2.** Per quanto concerne il difetto di legittimazione passiva del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si osserva che le doglianze  
del ricorrente sono rivolte avverso il diniego dell'iscrizione nelle  
matricole della gente di mare.

Tale iscrizione, disciplinata dagli articoli 113 e seguenti del Codice  
della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, si consegue  
attraverso un procedimento amministrativo di competenza esclusiva del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestito territorialmente dalle  
Capitanerie di Porto.



Pertanto, il ricorrente ha correttamente convenuto in giudizio l'Amministrazione tenuta ad effettuare tale iscrizione in presenza dei requisiti di legge.

Come peraltro affermato dalla giurisprudenza in varie occasioni, la legittimazione passiva dell'Amministrazione tenuta ad effettuare l'iscrizione richiesta non è esclusa per il fatto che, nel promuovere tale controversia, il ricorrente ha impugnato la valutazione espressa da un organo tecnico, qual è una Commissione medica (in tal senso, v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 8349 del 3.5.2004, che, in applicazione del sopra richiamato principio, ha affermato la legittimazione passiva del Ministero del Lavoro in una controversia avente ad oggetto il diniego dell'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482).

**4.3.** È altresì infondata l'eccezione di litispendenza e/o di continenza, in quanto tale situazione processuale postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario: ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi, previsti dall'art. 362 c.p.c. (v. Cass. civ., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 18100 del 25.7.2013).

**4.4.** È altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, rientrando nei poteri del Giudice Ordinario il sindacato della discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione allorquando la controversia riguarda un diritto soggettivo.

**5.** Venendo al merito, il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

**5.1.** Si ritiene che il ricorrente abbia diritto ad essere iscritto nelle matricole della gente di mare, per le seguenti ragioni.

Come già rilevato, il R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito



con la Legge **Sentenza verbale (art. 127 ter c.p.c.) del 22/06/2026**

*infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità.*

L'art. 4 di tale elenco espressamente contempla *"Il diabete zuccherino e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico"*.

È poi intervenuta la Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito"*.

Senza pretesa di esaustività, in questa sede ci si limita ad osservare che la legge da ultimo citata costituisce il primo e fondamentale intervento normativo organico, mediante il quale l'ordinamento giuridico italiano ha riconosciuto l'importanza della patologia e la necessità di una specifica tutela legislativa per chi ne fosse affetto.

La predetta legge ha istituito la rete specialistica diabetologica e, per quanto d'interesse nella presente sede, tramite l'art. 8 di essa vieta qualsiasi discriminazione nell'accesso al lavoro, allo sport e all'istruzione per le persone con diabete.

Ai sensi del primo comma del citato art. 8, *"La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali"*.

Ciò posto, la giurisprudenza italiana si sta sempre più orientando nel senso di ritenere che le disposizioni che prevedono delle limitazioni all'accesso al lavoro delle persone diabetiche debbano essere interpretate in conformità con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, che informano tanto l'ordinamento nazionale quanto quello eurounitario (v. *infra*), i quali richiedono che le limitazioni all'accesso al lavoro delle persone per ragioni di salute siano fissati nella misura strettamente necessaria a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità per cui sono stabilite, e ostano all'introduzione di limiti



In ossequio a tali principi, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza 90/2023 del 24.4.2023 ha confermato il giudizio di primo grado, stabilendo che anche una persona con diabete tipo 1, in condizioni di controllo ottimale della malattia, gestita con idonei dispositivi medici che sostanzialmente annullano il rischio di ipoglicemia, ha diritto a svolgere le pur delicate mansioni di capostazione.

Partendo dal presupposto secondo cui il rischio correlato con il diabete è costituito, in generale, dalle crisi ipoglicemiche sintomatiche, tale pronuncia ha ritenuto che nel caso concreto tale rischio *"può dirsi praticamente nullo"*, aggiungendo che *"la malattia in sé, se correttamente gestita, può consentire una vita regolare senza importanti complicanze, non diversamente da altri fattori di rischio comunemente presenti nella popolazione (ad es. ipertensione, ipercolesterolemia)"*.

Sempre secondo la Corte di Appello, nel caso concreto *"L'elevata padronanza della malattia e della sua gestione, insieme con l'esperienza accumulata in tutti questi anni e con il grande ausilio della tecnologia, rende di fatto la probabilità di eventi ipoglicemici sintomatici praticamente nulla"*.

Ed ancora, il T.A.R. Lazio - Roma, con la sentenza della sez. I, n. 7574 del 17.4.2024, ha annullato il provvedimento di esclusione di un candidato diabetico da un concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vicedirettore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, adottato all'esito delle visite mediche propedeutiche all'assunzione.

Nel caso esaminato dalla citata pronuncia del Giudice Amministrativo l'esclusione del candidato era stata disposta ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. Interno n. 166/2019, secondo il quale *"costituiscono cause di non idoneità all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli [dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi*



e dei direttivi **Sentenza e verbale (art. 127 ter op) del 22/06/2026**

vigili del fuoco] *le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento*"; ai sensi del punto 19 del suindicato allegato A, costituiscono cause di inidoneità *"le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo a rilevante espressione clinica; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto"* (la sottolineatura è dello scrivente giudice).

In applicazione dei sopra richiamati principi, il T.A.R. Lazio ha ritenuto che – nonostante il tenore letterale del citato punto 19 - la patologia del diabete mellito non potesse costituire in ogni caso, e quindi a prescindere da ogni valutazione sullo stato e sull'evoluzione della patologia, nonché sull'effettiva condizione di compenso/scompenso metabolico del candidato, motivo di inidoneità all'accesso del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In entrambe le pronunce si afferma la necessità di rifuggire da qualsiasi automatismo di carattere escludente per le persone affette da diabete previsto dalle disposizioni normative che regolano la fattispecie (nel primo caso le norme che regolavano la procedura selettiva e nel secondo caso il citato decreto ministeriale) e di valutare in concreto la compatibilità tra le mansioni da svolgere e la patologia diabetica nella sua evoluzione.

La peculiarità della presente controversia risiede nel fatto che il divieto previsto a svantaggio delle persone diabetiche è previsto da una norma avente valore di legge.

Pertanto, ai fini della decisione della presente controversia si rende necessaria la risoluzione dell'antinomia normativa tra le due disposizioni sopra richiamate, aventi entrambe forza di legge, ovvero da un lato l'art. 4 dell'Elenco allegato al R.D.L. n. 1773/1933 e dall'altro l'art. 8 della L.



Le due disposizioni sono tra loro confliggenti, in quanto, ai sensi della prima, la patologia diabetica costituisce di per sé stessa causa di inidoneità all'iscrizione, mentre, ai sensi della seconda, vige la regola contraria: la patologia diabetica non può costituire, di per sé stessa, condizione ostativa all'accesso al lavoro, dovendosi verificare in concreto se essa presenti delle complicate invalidanti.

L'art. 8 fa poi salvi *"i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali"*.

Alla luce dei sopra richiamati principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, tale clausola non può essere correttamente interpretata nel senso di ritenere legittima l'esclusione dall'iscrizione dalla prima categoria delle matricole della gente di mare del soggetto richiedente, soltanto perché diabetico.

Richiamando le pronunce sopra citate, poiché è ormai noto che una persona affetta da diabete di tipo 1 in controllo ottimale, con dispositivi che annullano sostanzialmente il rischio di ipoglicemia, può svolgere mansioni lavorative anche delicate, come ad esempio quella di capostazione, non vi è motivo per giungere a diverse conclusioni in relazione alle mansioni proprie del personale marittimo appartenente alla prima categoria delle matricole della gente di mare (personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo).

Ad avviso di questo giudice, in base alle considerazioni sopra esposte, l'antinomia normativa deve essere risolta nel senso di considerare tacitamente abrogato l'art. 4 dell'Elenco allegato al R.D.L. n. 1773/1933, essendosi verificata la situazione prevista dall'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), in ragione dell'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, verificandosi tra esse una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge



non possono essere disapplicati con l'invocazione della legge  
previgente.

Di conseguenza, la presente causa dovrà essere decisa mediante applicazione dell'art. 8 della L. n. 115/1987.

Alla stessa conclusione si giunge anche attraverso un differente percorso interpretativo.

Per le ragioni già evidenziate nelle pronunce citate, ed in particolare nella sentenza del T.A.R. Lazio, l'art. 4 dell'Elenco allegato al R.D.L. n. 1773/1933 - che, pur avendo forza di legge, costituisce una norma analoga a quella del punto 19 dell'allegato al regolamento di cui al D.M. Interno n. 166/2019 - qualora non si ritenesse tacitamente abrogato, dovrebbe essere comunque disapplicato, in quanto, ad avviso del giudice, si pone in irrimediabile contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione che informano l'ordinamento eurounitario.

Come è noto, attraverso la disapplicazione il giudice nazionale non applica una norma interna in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, dando immediata prevalenza a quest'ultima.

Già a partire dalla nota sentenza *Francovich* (cause riunite C-6/90 e C-9/90), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato come non sia prerogativa assoluta dei giudici della Corte quella di interpretare ed applicare le norme eurounitarie, essendo compito dei giudici nazionali, incaricati di applicare, nell'ambito delle proprie competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti attribuiti ai singoli.

Anche la Corte Costituzionale italiana, a partire dalla nota sentenza *Granital* (n. 170/1984), ha affermato la necessità per il giudice nazionale, in presenza di un contrasto insanabile fra la norma interna e quella eurounitaria, di disapplicare la prima, applicando direttamente la seconda, qualora provvista di effetto diretto.

Tornando al caso in esame, l'art. 4 più volte citato si pone in contrasto



con il principio di non discriminazione previsto dall'art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo il quale è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra gli altri fattori, sulla disabilità.

Viene poi in rilievo la direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Tale direttiva è stata attuata dal Legislatore nazionale attraverso il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

Come è noto, l'art. 2 di tale direttiva (v. anche l'art. 2 del citato D. Lgs. n. 216/2003) distingue tra discriminazione diretta e indiretta: la prima si ha quando, per uno dei motivi ricompresi nei fattori protetti richiamati dai divieti di discriminazione, tra cui la disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga, mentre la seconda si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, pur apparentemente neutri, mettono o possono mettere le persone appartenenti ad un gruppo – quelle che *"professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale"* - in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone non appartenenti al gruppo svantaggiato.

Secondo il citato art. 2 la discriminazione indiretta non sussiste allorché la disposizione, il criterio o la prassi apparentemente discriminanti siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari, oppure allorché, nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona od organizzazione a cui si applica la direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5,



Ai sensi del successivo art. 3, per quanto di specifico interesse in questa sede, la direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: *"a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione"*.

Come è stato efficacemente sostenuto dalla richiamata pronuncia del T.A.R. Lazio, i sopra richiamati principi di derivazione comunitaria *"richiedono che le limitazioni all'accesso al lavoro delle persone per ragioni di salute siano fissati nella misura strettamente necessaria a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità per cui sono stabilite, e ostano all'introduzione di limiti all'accesso al lavoro per ragioni relative alle condizioni di salute del candidato prive di adeguata giustificazione"*.

Si può quindi concludere nel senso che la disposizione di cui all'art. 4 del citato Elenco, risalente a oltre novant'anni fa, si pone in insanabile contrasto con gli artt. 2 e 3 della citata direttiva, non essendo più giustificabile, alla luce dei notevoli progressi della scienza medica, la decisione di inserire il diabete nell'elenco delle patologie di per sé costituenti, a prescindere dalla concreta condizione del soggetto richiedente, causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Tornando più da vicino al caso di specie, è stata disposta c.t.u. al fine di verificare, conformemente alla disposizione di cui all'art. 8 della l. n. 115/1987, se il ricorrente fosse affetto o meno da una patologia diabetica che possa definirsi priva di complicanze invalidanti.

Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurato esame medico e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da



*"Diabete mellito tipo 2 con complicanze (art. 127 ter opo) del 22/06/2026*  
*complicato".*

Tenuto conto del quadro clinico complessivo e delle limitazioni funzionali correlate, ha quindi ritenuto che le condizioni di salute psico-fisiche del ricorrente, conseguenti alla patologia riscontrata, *"siano compatibili con lo svolgimento di tutte le mansioni proprie delle persone iscritte nella prima categoria delle matricole della gente di mare"*.

In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo alcuno per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto l'ausiliario, ritiene il giudice che il ricorrente ha diritto all'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

**5.2. È invece infondata la domanda risarcitoria.**

I presupposti di fatto sottesi a tale domanda sono rimasti del tutto indimostrati.

In primo luogo, è infondata la richiesta di risarcimento del danno emergente, derivante dall'esborso delle spese sostenute per gli asseriti spostamenti da Milano a Cagliari.

Sul punto si osserva che il ricorrente non ha prodotto alcun documento giustificativo delle spese che afferma di aver sostenuto, in due occasioni, per il trasferimento da Milano a Cagliari, né ha dimostrato di risiedere o essere domiciliato a Milano, quantomeno nell'anno 2023, allorquando si è sottoposto alla visita medica dapprima presso il medico di porto e poi presso la Commissione permanente di 1° grado.

Per altro verso, anche se venissero dimostrati gli assunti di parte ricorrente, di tali spese non può farsi carico l'Amministrazione, atteso che l'esigenza di recarsi da Milano a Cagliari sarebbe dipesa unicamente da una libera scelta del ricorrente, il quale, invece di cercare un'occupazione nel capoluogo lombardo, ha deciso di richiedere l'iscrizione nella prima categoria delle matricole della gente di mare al fine di trovare un impiego evidentemente ritenuto più confacente alle proprie aspirazioni.



genericamente allegato quale perdita dell'opportunità di accedere ad un'occupazione retribuita.

Anche in questo caso, il ricorrente non ha allegato, con la dovuta specificità, di aver concretamente perduto, a causa della mancata iscrizione per cui è causa, una determinata opportunità di lavoro.

In ogni caso, troverebbe applicazione il secondo comma dell'art. 1227 c.c., trattandosi di un pregiudizio che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, attraverso la ricerca *medio tempore* di un'occupazione lavorativa in un settore lavorativo differente da quello proprio della gente di mare.

6. In considerazione della reciproca soccombenza e dell'assenza di specifici precedenti sulla questione affrontata, concernente l'iscrizione delle persone affette da diabete nelle matricole della gente di mare, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.

7. Devono essere definitivamente poste a carico solidale delle Amministrazioni convenute le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a loro carico con separato decreto.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) accerta e dichiara il diritto del signor Federico Pes all'iscrizione nella prima categoria delle matricole della gente di mare;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- 3) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- 4) pone definitivamente a carico solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Salute le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Cagliari, 22 giugno 2026

Il Giudice

dott. Andrea Bernardino

